



ORDINANZA

N. 43 del 30/12/2024

Oggetto: MISURE CONTINGIBILI PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI NELL'ARIA AMBIENTE PREVISTI DAL D. LGS. 155/2010 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D. Lgs. 155/2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Atteso che il D. Lgs. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM10, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria), pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale, pari a 40 µg/mc di aria;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM10). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 228 del 06/03/2023;

Atteso che, nel corso della stagione autunnale/invernale, le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi (durante la stagione autunnale/invernale) si sono verificati ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria

per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili). Detti superamenti sono stati in numero superiore al massimo consentito dal D. Lgs. 155/10, pari a n. 35 nell'anno civile;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*”, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Preso atto della D.G.R.T. n. 228/2023 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

Preso atto della Delibera di G.C. n. 176 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 228/2023. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che le misure contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di ridurre il rischio e la durata di superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM10 (polveri sottili);

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 228/2023, approvata con Del. di G.C. n. 178/2023, le misure contingibili individuate come interventi ICQA – modulo 2 che prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti. La misura prevede il divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi) per i veicoli ivi indicati. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

Preso atto che, ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente e della D.G.R.T. n. 228/2023 sopra richiamato, la durata di applicazione delle misure contingibili in precedenza indicate è fissata in n. 5 giorni naturali e consecutivi fatto salvo il caso in cui la scadenza del periodo di validità della misura cada in un giorno festivo o prefestivo per cui la sua durata è prorogata al successivo giorno feriale;

Preso atto che, ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente e della D.G.R.T. n. 228/2023, la durata di applicazione delle misure contingibili in precedenza indicate è fissata in n. 5 giorni naturali e consecutivi e nel caso in cui il primo giorno successivo alla scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2, la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

Preso atto che con comunicazione mail del 28/12/2024, ARPAT informa che, ai sensi della D.G.R.T. n. 228/2023, risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Preso atto dei superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria per il parametro inquinante PM10 (polveri sottili), verificatisi nei giorni scorsi e delle condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM10 negli strati bassi dell'atmosfera per i prossimi giorni evidenziate nella comunicazione ARPAT mail del 28/12/2024;

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 23/10/2024 avente ad oggetto: "Adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico dal 01-11-2024 al 31-03-2025", con la quale si dispone per il periodo temporale compreso tra 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025:

1. il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.
2. il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi. Tale divieto non si applica alle porzioni del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.
3. il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
4. l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico.

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover emettere un ulteriore provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili relative agli interventi ICQA - modulo 2 di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023 con riferimento al divieto di circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti per quanto riguarda l'emissione di polveri sottili;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 228 del 06/03/2023;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

il blocco della circolazione stradale per il periodo dal **29/12/2024 al 02/01/2025 con orario 8:30 – 18:30** e con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Autovetture

• Euro zero benzina - A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;

• Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel - A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE;

Ciclomotori e Motoveicoli

• Euro zero - A titolo non esaustivo: Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della

strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

- Euro 1 Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

Veicoli merci

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel inferiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE;

•Euro zero, Euro 1, Euro 2 Euro 3 diesel superiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE;

Veicoli per uso speciale

•Euro zero inferiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;

•Euro zero superiori a 35 quintali - A titolo non esaustivo: Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

Autobus

•Euro zero dei gestori di servizi TPL - A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;

•Euro zero dei gestori di servizi turistici - A titolo non esaustivo: Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;

Nota: Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

•veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

•veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;

- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. competente per zona.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari;

AVVERTE

• Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

• Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;

• Che il presente provvedimento è in carico al Servizio n. 5 "Assetto e tutela del Territorio - Ambiente" presso l'Ufficio Ambiente;

• Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

• Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

IL SINDACO
Marzia Bassini

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.